

#### 8.2.2.3.2. Sottomisura 4-2: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

##### 8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

###### **Tipo di operazione:**

Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 17, paragrafo 1b) del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Tipologia delle operazioni previste: si tratta di investimenti materiali. Sono esclusi dai finanziamenti ai sensi della presente misura investimenti di mera sostituzione. La misura fa riferimento a tutti gli aspetti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione della produzione agricola provinciale; gli investimenti che si intendono finanziare nel periodo 2014/2020 riguarderanno il settore ortofrutticolo, il settore vitivinicolo ed il settore lattiero-caseario.

###### **Descrizione delle operazioni:**

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura, per ciascun settore d'intervento, devono:

1. Riguardare la commercializzazione e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; nel caso di interventi che riguardino la trasformazione, il prodotto ottenuto dalla trasformazione stessa può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato. In questo caso la quota di prodotto non rientrante nell'allegato I deve costituire una quota minore rispetto alla quota rappresentata da prodotto rientrante nell'allegato I.
2. Riguardare i seguenti settori produttivi, in ordine di priorità:
  - 1) Settore lattiero-caseario;
  - 2) Settore vitivinicolo;
  - 3) Settore ortofrutticolo.

Rispettare le norme ed i requisiti comunitari vigenti per la tipologia di investimento da realizzare.

##### 8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle operazioni ammesse.

#### 8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La Provincia Autonoma di Bolzano intende supportare il settore agro-industriale sia attraverso il PSR, sia con i Programmi Operativi ai sensi dell'OCM orto-frutta e dell'OCM vino. I tre strumenti comunitari di intervento hanno finalità generali diverse e agiscono sul settore ortofrutticolo e viticolo in maniera complementare.

Laddove necessario, a livello di singola misura del PSR, sono definite le seguenti regole e linee di complementarità e sinergia con gli strumenti comunitari del primo pilastro, così come già fatto in occasione delle precedenti programmazioni 2000-2006 e 2007-2013.

- Investimenti per il settore ortofrutta, prodotto fresco connessi all'innovazione tecnologica finalizzata alla tutela ambientale ed alla prevenzione dell'inquinamento, al risparmio energetico ed alla tutela della sicurezza del lavoro (ammodernamento tecnologico di impianti frigo; ammodernamento tecnologico di impianti ad atmosfera controllata): costi degli impianti tecnologici di importo totale superiore all'importo di 4,0 M € vengono finanziati con il PSR.
- Settore ortofrutta, prodotto fresco: ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di strutture esistenti di selezione del prodotto fresco, di condizionamento del prodotto fresco, di conservazione del prodotto fresco, di commercializzazione del prodotto fresco: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di importo totale superiore all'importo di 4,0 M € vengono finanziati con il PSR.
- Settore ortofrutta trasformata: ammodernamento dei centri di condizionamento, di conservazione e di commercializzazione per il miglioramento della qualità del prodotto finito anche con riferimento alla produzione biologica: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di importo totale superiore all'importo di 4,0 M € vengono finanziati con il PSR.
- Settore vino: investimenti per la produzione di vini [la produzione dovrà essere in prevalenza costituita da vini a denominazione di origine controllata], relativi alla ristrutturazione, all'ampliamento e l'ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di impianti di trasformazione esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di produzione, finalizzati al miglioramento della qualità della produzione, al miglioramento tecnologico ed alla razionalizzazione della produzione, nonché all'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di costo totale superiore all'importo di 1,0 M € vengono finanziati con il PSR. Programmi informatici, impianti, macchinari, attrezzature e contenitori, compresi i necessari allacciamenti vengono finanziati esclusivamente con gli strumenti dell'OCM vino.
- Adeguamento e costruzione di strutture agroindustriali nell'ambito della conservazione, della lavorazione, della trasformazione e della logistica del prodotto: strutture agroindustriali di costo totale inferiore ad un importo di 4,0 M € vengono finanziati con gli strumenti dell'OCM ortofrutta.

Riduzione dei costi di produzione attraverso adeguamenti delle tecnologie di imballaggio e di selezione della produzione: macchinari (macchine selezionatrici, confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, di movimentazione di cassoni palettizzati, ecc.) vengono finanziati esclusivamente con gli strumenti dell'OCM orto-frutta.

#### 8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Imprese, sia organizzate in forma di Consorzi, Cooperative che non, sulle quali incombe l'onere finanziario degli investimenti, che dimostrino redditività economica. La Provincia Autonoma di Bolzano verificherà l'esistenza delle condizioni di redditività economica delle imprese beneficiarie finali degli aiuti di cui alla presente misura, al fine di escludere dall'aiuto beneficiari privi dei requisiti minimi previsti. Sono escluse da tutti gli aiuti previsti dalla presente misura le imprese in difficoltà.

Per una netta demarcazione degli aiuti ai sensi della presente misura con gli aiuti di stato provinciali previsti per il settore agroindustriale, in funzione della portata più ampia degli obiettivi richiesti per i progetti, per il settore vitivinicolo, i beneficiari devono dimostrare un fatturato superiore a € 300.000,00, sulla base del bilancio disponibile al momento della presentazione della domanda di aiuto.

La verifica dell'esistenza di tali condizioni verrà fatta attraverso il controllo di:

1. Bilanci degli ultimi tre anni: ogni domanda di finanziamento dovrà essere corredata, da parte dei beneficiari finali, di copia dei bilanci disponibili per gli ultimi tre anni dalla domanda di aiuto, con i quali essi dovranno comprovare la propria efficienza economica e la propria redditività.
2. Relazioni di certificazione dei bilanci annuali redatte da Organizzazioni e/o Società a ciò preposte.
3. Estratto del registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia Autonoma di Bolzano: tra la documentazione richiesta, essi dovranno presentare anche l'estratto dal registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, in cui vengono evidenziate eventuali dichiarazioni di fallimento pervenute negli ultimi cinque anni e/o di liquidazione amministrativa coatta.
4. Dati relativi alla produzione conferita negli ultimi tre anni ed immagazzinata dal beneficiario riferiti all'inizio della campagna di commercializzazione;

Dati relativi alla produzione venduta negli ultimi tre anni dal beneficiario riferiti alla fine della campagna di commercializzazione.

#### 8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

1. Settore ortofrutticolo - prodotto fresco:

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

- a. Investimenti connessi all'innovazione tecnologica finalizzata alla tutela ambientale ed alla prevenzione dell'inquinamento, al risparmio energetico ed alla tutela della sicurezza del lavoro (FA 5b):
  - Ammodernamento tecnologico di impianti frigo;
  - Ammodernamento tecnologico di impianti ad atmosfera controllata.

Le spese ammissibili comprendono i costi degli impianti tecnologici.

- a. Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto finito, al contenimento dei costi, al miglioramento tecnologico, al risparmio energetico ed alla tutela della sicurezza del lavoro (FA 5a

e FA 5b):

- Ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di strutture esistenti di:
  - o Conservazione del prodotto fresco;
  - o Selezione del prodotto fresco;
  - o Condizionamento e lavorazione del prodotto fresco;
  - o Commercializzazione del prodotto fresco.

## 2. Settore ortofrutticolo - prodotto trasformato:

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

Ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di strutture di trasformazione esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di trasformazione, finalizzate:

- Al miglioramento tecnologico (FA 2a);
- Al contenimento dei costi (FA 2a);
- Al miglioramento della qualità del prodotto (FA 2a);
- Alla creazione di nuovi prodotti (FA 2a);
- All'introduzione di materiali e soluzioni tecniche innovative per:
  - o La tutela ambientale (anche realizzando strutture per il riciclaggio dei sottoprodotti e la depurazione delle acque di scarico, e migliorando l'utilizzo dei prodotti di scarto) (FA 5b);
  - o Il risparmio energetico (FA 5b);
  - o La sicurezza del lavoro (FA 2a).

## 3. Settore vitivinicolo:

Gli investimenti ammissibili:

- Dovranno riguardare la produzione di vini [la produzione dovrà essere per più del 50% costituita da vini a denominazione di origine controllata];
- Dovranno riguardare la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di impianti di trasformazione esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di produzione;

Dovranno essere finalizzati:

- Al miglioramento della qualità della produzione (FA 2a);
- Al miglioramento tecnologico (FA 2a);
- Alla razionalizzazione della produzione (FA 2a);
- All'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro (FA 5b).

#### 4. Settore lattiero-caseario:

Gli investimenti ammissibili dovranno essere finalizzati:

Alla ristrutturazione, all'ampliamento ed all'ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) delle strutture e degli impianti esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di trasformazione, per:

- Il miglioramento della qualità dei metodi di produzione (FA 2a);
- Il miglioramento della qualità dei prodotti (FA 2a);
- La razionalizzazione della lavorazione del prodotto (FA 2a);
- L'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi prodotti (FA 2a);
- La produzione biologica e la produzione secondo metodi tradizionali (FA 2a);
- La tutela ambientale, il risparmio energetico e la sicurezza del lavoro (FA 5b);
- La realizzazione di strutture per il riciclaggio dei sottoprodotti, per la depurazione delle acque di scarico, e per il miglioramento dell'utilizzo dei prodotti di scarto (FA 5b);
- L'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione ambientale in base alle norme ISO 14000 (FA 5b);

L'adeguamento a nuove disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali riguardanti l'aspetto sanitario della produzione (FA 5b).

La definizione di limiti minimi e massimi per ciascun settore di intervento riportati nel paragrafo successivo, criteri di ammissibilità, è giustificata dalla necessità di permettere un accesso agli aiuti ad un numero maggiore di beneficiari. Inoltre si giustifica con la volontà di sostenere finanziariamente in maniera prioritaria gli investimenti strategici e fondamentali presentati dai beneficiari; in tal modo questi vengono responsabilizzati sia dal punto di vista tecnico e decisionale che da quello dell'autofinanziamento, evitando un sovradimensionamento delle strutture oggetto di investimento.

#### 8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Investimenti ammissibili:

##### 1. Settore ortofrutticolo, prodotto fresco:

- Le spese ammissibili comprendono costi di costruzione delle opere edili e costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento.
- Per quanto riguarda la capacità di stoccaggio del prodotto fresco, sono considerati ammissibili per ciascun beneficiario finale investimenti finalizzati all'adeguamento della capacità di conservazione in atmosfera controllata fino al raggiungimento del valore massimo dell'80% della media della normale produzione degli ultimi tre anni. Si terrà conto per la verifica del dato medio di produzione anche di:
  - annate con danni da grandine
  - stabilità della superficie di coltivazione nel comprensorio di produzione
  - età degli impianti
  - tipo di portinnesto adottato
  - anno di entrata in piena produzione degli impianti.
- Sono escluse dal finanziamento macchine selezionatrici e altre tipologie di macchinari ed

attrezzature (confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, di movimentazione di cassoni palettizzati).

- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze e abitazioni di servizio.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per singolo progetto non potrà essere inferiore a 4,0 milioni di € per uno stesso beneficiario finale.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 10,0 milioni di €.
- In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non cofinanziati in precedenza dalla CE) il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati.

## 2. Settore ortofrutticolo, prodotto trasformato:

- La spesa ammissibile (inclusi imprevisti e spese tecniche) per singolo progetto non potrà essere inferiore a 4,0 milioni di € per beneficiari appartenenti ad un'Organizzazione di Produttori e a 1,0 milione di € per tutti gli altri beneficiari.
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 10,0 milioni di € per uno stesso beneficiario finale.
- In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non cofinanziati in precedenza dalla CE) il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati.

## 3. Settore vitivinicolo:

- Le spese ammissibili comprendono esclusivamente i costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento, mentre sono esclusi dal finanziamento programmi informatici, impianti, macchinari, attrezzature e contenitori, compresi i necessari allacciamenti.
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio, inclusi quelli per la presentazione, degustazione e vendita del prodotto.
- Al fine di incidere in maniera più significativa sull'evoluzione del settore verranno ritenuti ammissibili ai sensi della presente misura esclusivamente opere e/o acquisti di importo superiore a 1,0 milioni di €.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 7,0 milioni di €.
- In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non cofinanziati in precedenza dalla CE), il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati.

#### 4. Settore lattiero-caseario:

- Gli investimenti ammissibili dovranno prevedere a livello di filiera un'integrazione tra la fase di produzione e quella di trasformazione: il latte trasformato dovrà essere prodotto dagli agricoltori soci delle strutture di lavorazione. Il sostegno non viene concesso ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (acquisto, confezionamento, deposito e vendita dei prodotti).
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi ad uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio.
- Sono ammissibili esclusivamente opere e/o acquisti di importo superiore a 1,0 milioni di €.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 20,0 milioni di €.

#### 8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

##### Principi di selezione – generalità:

La Provincia Autonoma di Bolzano approverà i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione saranno presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Eventuali criteri di selezione di tipo territoriale andranno giustificati in relazione alla strategia del presente PSR.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato. È previsto un sistema di selezione a punti che prevede un punteggio minimo ed una soglia al di sotto della quale i progetti presentanti non verranno selezionati. Il punteggio minimo complessivo necessario per l'ammissione di ciascun progetto presentato sarà approvato con i criteri di selezione in sede di Comitato di Sorveglianza, così come previsto dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art.74.

##### Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti 7 principi di selezione dando preferenza a:

- Investimenti nei settori produttivi (settore lattiero-caseario) che maggiormente contribuiscono alla salvaguardia dell'agricoltura provinciale delle zone di montagna;
- Investimenti che contribuiscono all'introduzione di innovazione in termini di nuovi prodotti, nuovi processi e di nuove tecnologie nella commercializzazione e/o nella trasformazione dei prodotti agricoli dell'impresa beneficiaria;
- Investimenti che contribuiscono al miglioramento della redditività delle imprese beneficiarie;
- Investimenti che contribuiscono al miglioramento dell'efficienza energetica, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale dei processi di produzione delle imprese beneficiarie;
- Investimenti che contribuiscono all'incremento della produzione conforme a norme di qualità certificata;

- Investimenti che contribuiscono al miglioramento della filiera agroindustriale dei prodotti provinciali favorendo l'integrazione tra la fase della produzione di base e quella relativa alla commercializzazione e/o trasformazione;
- Investimenti che contribuiscono alla diversificazione delle attività agricole e dei prodotti agricoli nelle zone di montagna particolarmente vocate.

#### 8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il budget assegnato alla sottomisura 4.2 e le quote di cofinanziamento sono riportate nella tabella allegata.

1. Settore orto-frutticolo (prodotto fresco): tasso pubblico complessivo pari al 30,0% della spesa ammessa.
2. Settore orto-frutticolo (prodotto trasformato): tasso pubblico complessivo pari al 20,0% della spesa ammessa.
3. Settore vitivinicolo: tasso pubblico complessivo pari al 30,0% della spesa ammessa.
4. Settore lattiero-caseario:
  - 4.1. Tasso pubblico complessivo pari al 30,0% della spesa ammessa.
  - 4.2. Il tasso pubblico complessivo di cui al punto 4.1. è aumentato di ulteriori 10 punti percentuali per produttori che producono prodotti di qualità ai sensi di Titolo II del Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari.
  - 4.3. Il tasso pubblico complessivo di cui al punto 4.1 è aumentato di ulteriori 5 punti percentuali per produttori che producono almeno il 90% di prodotti conformi al marchio di qualità "Alto Adige – Südtirol" ai sensi della Legge provinciale n. 12 del 22 dicembre 2005, (aiuto di Stato N 45/2005 approvato dalla CE il 21 ottobre 2005).
  - Nei casi 4.2 e 4.3 l'aumento complessivo del tasso pubblico di cui al punto 4.1 non può superare i 10 punti percentuali.

| Ripartizione                      | Costo totale € | Spesa pubblica € | % spesa pubblica | Quota UE €    | % UE   | Quota nazionale € (*) | % quota nazionale | Privati €     | % privati |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Ripartizione 31 - Sottomisura 4.2 | 113.355.074,20 | 34.006.522,26    | 30,00%           | 14.663.612,40 | 43,12% | 19.342.909,86         | 56,88%            | 79.348.551,94 | 70,00%    |

(\*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

**Budget assegnato alla sottomisura n. 4-2 con quote di cofinanziamento**



#### 8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1

#### 1) Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Criterio di ammissibilità 1 - Settore ortofrutticolo - prodotto fresco: gli investimenti ammissibili devono rispettare le norme ed i requisiti comunitari vigenti per la tipologia di investimento da realizzare

- Momento del controllo: istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: analisi di tutta la legislazione comunitaria in vigore per la specifica tipologia di intervento che il richiedente intende realizzare

Criterio di ammissibilità 2 - Settore ortofrutticolo - prodotto fresco: per quanto riguarda la capacità di stoccaggio del prodotto fresco l'investimento dovrà essere finalizzato all'adeguamento della capacità di conservazione in atmosfera controllata fino al raggiungimento del valore massimo pari all'80% della media della normale produzione degli ultimi tre anni

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: con riferimento alla capacità di stoccaggio del prodotto fresco determinazione della produzione media degli ultimi tre anni tenendo conto:
  - o del verificarsi di annate con danni da grandine,
  - o della stabilità della superficie di coltivazione nel comprensorio di produzione,
  - o dell'età degli impianti,
  - o del tipo di portinnesto adottato,
  - o dell'anno di entrata in piena produzione degli impianti

#### 2) Criteri di selezione:

Tutti i criteri di selezione sono considerati controllabili

#### 3) Impegni e altre condizioni previste:

Tutti gli impegni sono considerati controllabili

#### 8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Criterio di ammissibilità 1 - Settore ortofrutticolo - prodotto fresco: gli investimenti ammissibili devono rispettare le norme ed i requisiti comunitari vigenti per la tipologia di investimento da realizzare

- Rischi per l'attuazione della misura: criterio generico – rischio di non individuare tutta la normativa di riferimento
- Azioni correttive: nessuna
- Valutazione globale: controllabile

Criterio di ammissibilità 2 - Settore ortofrutticolo - prodotto fresco: per quanto riguarda la capacità di stoccaggio del prodotto fresco l'investimento dovrà essere finalizzato all'adeguamento della capacità di conservazione in atmosfera controllata fino al raggiungimento del valore massimo pari all'80% della media della normale produzione degli ultimi tre anni

- Rischi per l'attuazione della misura: possibile difficoltà nel recepimento e raccolta dei dati necessari per il calcolo delle medie e per la loro verifica di attendibilità qualora siano forniti dal beneficiario stesso
- Azioni correttive: nessuna
- Valutazione globale: controllabile

#### 8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni - Misura 4-2:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della sottomisura. I criteri di ammissibilità della domanda di aiuto e di selezione sono controllabili e misurabili.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

#### 8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente misura.

#### 8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

|  |
|--|
|  |
|--|

Definizione di progetti integrati

|  |
|--|
|  |
|--|

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

|  |
|--|
|  |
|--|

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

|  |
|--|
|  |
|--|

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

|  |
|--|
|  |
|--|

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

|  |
|--|
|  |
|--|

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

|  |
|--|
|  |
|--|